



Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia e Management

[D.R. n. 836/2022 del 17 aprile 2022 - Modifiche](#)

[D.R. n. 960/2013 del 2 luglio 2013 - Emanazione](#)

PARTE GENERALE

Articolo 1

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento di Economia e management è una struttura scientifica e didattica dell'Ateneo deputata alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle scienze economiche, aziendali, statistiche e della matematica applicata all'economia e dei relativi insegnamenti. La sede legale del Dipartimento è in via Cosimo Ridolfi 10, 56124 Pisa.

Afferiscono al Dipartimento i settori scientifico disciplinari di cui all'[allegato 1](#). Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

2. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce attività di ricerca svolte nel proprio ambito nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

3. Garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse.

4. È sede di centri di cui all'art. 39 dello Statuto di Ateneo, come indicato nell'[allegato 2](#).

5. È sede di corsi di perfezionamento, di master universitari, di cui promuove e gestisce le attività.

6. È sede amministrativa e consorziata di dottorati di ricerca e organizza le attività necessarie al loro conseguimento.

7. In collaborazione con i Consigli di corso di studio, organizza ed esercita le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali previste dallo Statuto universitario e dal Regolamento didattico di Ateneo mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali.

8. Afferiscono al Dipartimento i Corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master e di perfezionamento di cui all'[allegato 3](#). L'elenco dell'[allegato 3](#) è automaticamente aggiornato in base alle decisioni del Dipartimento, del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione relative all'istituzione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master e perfezionamento, di conseguenza eventuali modifiche all'[allegato 3](#) non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 2

Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale e la esercita nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 3 Personale afferente al Dipartimento

1. Afferiscono al Dipartimento i professori e i ricercatori che sono impegnati nei settori scientifico disciplinari di cui all'[allegato 1](#) e nei relativi insegnamenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Dipartimento è dotato del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura.
3. Il personale del Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali dell'ente.

PARTE I Organi e competenze

Articolo 4 Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - Il Direttore;
 - Il Consiglio;
 - La Giunta;
 - La Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 5 Il Direttore¹

¹ Al momento dell'approvazione del presente Regolamento, l'art. 24 dello Statuto recita:

Articolo 24 -Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spetta in particolare al Direttore:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
 - b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo;
 - d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - e. disporre, nei modi previsti dai regolamenti di ateneo e nel rispetto delle competenze del Responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
 - f. autorizzare le missioni del personale del Dipartimento;
 - g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - h. promuovere, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la Giunta;
 - l. redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della Commissione paritetica di Dipartimento;
 - m. predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il Responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - n. nominare, su proposta dei Presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
5. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il Direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del Dipartimento che convoca il Consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione. Per le funzioni e le competenze si rinvia all'[art. 24](#) dello Statuto di Ateneo.

Articolo 6 Elezioni del Direttore

1. Il Direttore è eletto ai sensi all'[art. 24](#) dello Statuto di Ateneo.

2. Nei sei mesi precedenti la naturale scadenza del mandato il Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento avvia il procedimento per il rinnovo della carica di Direttore, stabilendo a tale scopo le date della riunione del corpo elettorale e delle votazioni che devono concludersi entro trenta giorni successivi alla data di avvio delle procedure. Le date della riunione del corpo elettorale e delle elezioni devono essere comunicate agli interessati almeno dieci giorni prima. Tra la riunione del corpo elettorale e il primo turno di votazione devono intercorrere almeno cinque giorni lavorativi. Le eventuali candidature emerse nel corso della riunione del corpo elettorale non sono comunque vincolanti. Tra il primo turno di votazione, che deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, e l'eventuale secondo turno devono intercorrere almeno cinque giorni lavorativi. Il seggio è composto da tre membri: il Decano o un suo delegato, con funzioni di Presidente, un professore, il Responsabile amministrativo del Dipartimento od un suo delegato, con funzioni di segretario. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al Rettore per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 7 Il Consiglio di Dipartimento - Composizione, Elezione e Competenze²

8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore, salvo la previsione di un termine diverso. Il Vicedirettore è revocato con decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

² Articolo 25 -Il Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.

2. Spetta al Consiglio:

- a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
- b. promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
- c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- d. approvare il regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;
- f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- g. proporre l'attivazione di master universitari;
- h. approvare i prospetti economici e finanziari del Dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento;
- l. proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della Commissione paritetica;
- m. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
- n. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo; o. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, su proposta o sentito il Consiglio di corso di studio;
- p. proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
- q. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento; alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Ne fanno inoltre parte:

1. La composizione, l'elezione delle rappresentanze e le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dall'[art. 25](#) dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 8

Il Consiglio di Dipartimento - Funzionamento

1. Il Direttore, in qualità di Presidente, convoca le sedute del Consiglio di Dipartimento fissando il relativo ordine del giorno e ne dirige i lavori. Con richiesta scritta, almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei membri del Consiglio può proporre l'inserimento di un argomento nell'ordine del giorno, il Direttore è tenuto ad inserire l'argomento richiesto nel primo Consiglio di Dipartimento da tenersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
2. Le sedute del Consiglio si svolgono in presenza o in modalità telematica nel rispetto della regolamentazione di Ateneo. In caso di impedimento, la partecipazione alla seduta in presenza da parte di alcuni componenti del Consiglio può avvenire, secondo quanto previsto dall'[art. 114-bis](#)³ del Regolamento Generale di Ateneo, in modalità telematica, previa richiesta al Direttore, con l'ausilio di supporti informatici che consentano il collegamento simultaneo dei partecipanti.
3. La convocazione deve essere effettuata mediante invio telematico di un avviso a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, espressamente motivata, la comunicazione può essere effettuata anche 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Nell'ordine del giorno devono essere indicati separatamente gli argomenti per i quali il Consiglio delibera in composizione ristretta. Inoltre, devono essere espressamente indicate le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.
5. Per motivi di necessità e urgenza possono essere inseriti argomenti in un ordine del giorno integrativo; in tal caso, esso deve essere notificato ai componenti dell'organo almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta ed entro tale termine il relativo materiale istruttorio deve essere messo a disposizione degli stessi.
6. I documenti istruttori relativi agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno devono essere resi disponibili ai consiglieri in una cartella condivisa con accesso riservato, nel rispetto delle misure di sicurezza informatiche adeguate secondo la normativa vigente, almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato per la seduta.
7. Il Consiglio di Dipartimento è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno, con arrotondamento per difetto. Nel computo del suddetto numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la propria assenza. Le motivazioni dell'assenza devono essere espressamente indicate. Ai fini della validità dell'adunanza deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Nei calcoli di cui sopra si tiene conto dei professori e dei ricercatori in aspettativa, in

a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;

b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;

c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;

d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.

5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.

6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei regolamenti di Ateneo.

³ Articolo 114-bis Modalità di svolgimento delle sedute negli organi collegiali. 1. Le riunioni degli organi collegiali di cui ai Titoli III, IV e V del presente Regolamento si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di necessità la partecipazione di alcuni o di tutti i componenti alle riunioni può avvenire anche per via telematica tramite collegamento da remoto in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano la partecipazione simultanea di tutti i partecipanti, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento di Ateneo.

alternanza o in congedo soltanto se intervengono all'adunanza.

8. Il numero legale viene verificato dal Direttore all'inizio della seduta, salva ogni richiesta di verifica avanzata da uno qualsiasi dei presenti.

9. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un solo consigliere presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate alla approvazione del Consiglio.

10. Salvo quanto diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese, espresso anche con modalità elettroniche, a maggioranza dei presenti. Nel calcolo delle maggioranze, si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 DPR n. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.

11. Alla votazione per scrutinio segreto si procede nel caso in cui ciò sia prescritto dalle leggi o dai regolamenti o disposto da circolari ministeriali.

12. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Consiglio, su istanza di almeno tre consiglieri, ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Quando siano stati proposti emendamenti, la votazione sugli emendamenti stessi ha la precedenza.

13. Dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione, ciascun consigliere può esprimere una dichiarazione di voto.

14. Nessuno può prendere parte al voto nelle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini fino al quarto grado.

15. A supporto della verbalizzazione, le sedute del Consiglio sono registrate, come previsto dall'art. 99 c. 4 del Regolamento Generale di Ateneo. Le registrazioni sono conservate a cura del segretario fino all'approvazione del relativo verbale, dopodiché sono distrutte.

16. I verbali delle sedute devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario. Se il verbale non è approvato seduta stante, esso è reso disponibile ai consiglieri in una cartella condivisa con accesso riservato, nel rispetto delle misure di sicurezza informatiche adeguate secondo la normativa vigente, almeno cinque giorni prima della seduta in cui deve essere approvato.

17. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale, come previsto dall'art. 99 c. 3 del Regolamento Generale di Ateneo. Ciascun componente, inoltre, può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione, presentando la proposta di correzione per iscritto al Presidente almeno quarantotto ore prima della seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce e rese note a tutti i componenti prima dell'approvazione del verbale stesso.

18. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Dipartimento e, dopo la loro approvazione, resi disponibili ai consiglieri in una cartella condivisa con accesso riservato, nel rispetto delle misure di sicurezza informatiche adeguate secondo la normativa vigente.

Articolo 9

La Giunta del Dipartimento - Composizione e competenze

1. La composizione e le funzioni della Giunta sono regolate dall'art. 26 dello Statuto⁴. Il numero dei

⁴ Articolo 26 - La giunta del dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio del dipartimento.

2. La giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio del dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del consiglio del dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque

componenti docenti è stabilito in due per fascia.

Articolo 10

La Giunta del Dipartimento - Elezioni dei componenti

1. L'elezione per il rinnovo della Giunta è indetta dal Direttore del dipartimento entro un mese dalla sua nomina. Il provvedimento d'indizione è comunicato agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.
2. Per il personale docente, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti costituiti in un unico collegio. Per il personale tecnico amministrativo, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale in servizio, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Per dottorandi e assegnisti, l'elettorato attivo coincide con l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Consiglio, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Per gli studenti, l'elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei membri della Giunta avviene a scrutinio segreto. Per ogni collegio, la votazione è valida se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto, salvo per i dottorandi e gli assegnisti per i quali la votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento. Se il quorum non è raggiunto, le votazioni sono ripetute limitatamente al collegio interessato entro un termine fissato nel provvedimento d'indizione. I professori e i ricercatori potranno esprimere due preferenze. Il personale tecnico amministrativo, i dottorandi, specializzandi, assegnisti, gli studenti una sola preferenza. Per ogni componente prevista ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, sono eletti coloro che hanno ricevuto più preferenze. Per i docenti e il personale tecnico amministrativo, in caso di parità di voti prevale colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età. Per le altre categorie colui che risulta iscritto da minor tempo al rispettivo corso ovvero colui che è titolare dell'assegno da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
4. Qualora un membro della Giunta cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria del relativo collegio; in mancanza, verranno effettuate votazioni suppletive relative a quelle categorie con lo stesso collegio. Se a cessare dalla carica è lo studente, vengono in ogni caso indette nuove elezioni.
5. Il seggio è composto dal Direttore del dipartimento o da un suo delegato che lo presiede, dal Responsabile amministrativo del dipartimento o da un suo delegato e da un rappresentante di ciascuna componente elettiva.
6. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al Direttore per i provvedimenti conseguenti.

eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla giunta le competenze espressamente attribuite al consiglio del dipartimento all'articolo 25, comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i., m.

3. La giunta è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, comunque non inferiore a due rappresentanti per ciascuna categoria. Alle riunioni della giunta partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. La giunta viene eletta secondo modalità definite nel regolamento del dipartimento, in conformità con il regolamento generale di ateneo, entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.

5. Le modalità di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento del dipartimento.

Articolo 11

La Giunta del Dipartimento - Funzionamento

1. La Giunta è presieduta dal Direttore o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicedirettore.
2. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, non computandosi coloro che hanno giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto di un terzo degli aventi diritto.
3. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore mediante comunicazione personale per iscritto o per via telematica almeno cinque giorni prima della riunione. La comunicazione è inviata per conoscenza a tutti i membri del Consiglio. Nei casi di particolare urgenza, tale periodo può essere ridotto a ventiquattro ore.
4. La Giunta delibera su materie delegate dal Consiglio ai sensi dell'[art. 26](#) dello Statuto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le delibere adottate vengono inserite in un ordine numerico progressivo separato, in aggiunta alle delibere del Consiglio di dipartimento ed ai provvedimenti di urgenza adottati dal Direttore e ratificati. Il verbale delle delibere della Giunta assume il regime di pubblicità proprio delle delibere del Consiglio di dipartimento.

Articolo 12

La Commissione paritetica del Dipartimento - Composizione e Competenze

1. I compiti e la composizione della Commissione paritetica del dipartimento sono disciplinati dall'[art. 36](#) dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
La Commissione paritetica dura in carica due anni accademici.

Articolo 13

La Commissione paritetica del Dipartimento - Elezioni dei componenti

1. L'elezione è indetta dal Direttore del dipartimento con provvedimento comunicato agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.
2. Per la componente docente, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Potranno essere espresse un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all'intero superiore. La votazione è valida se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto; se il quorum non è raggiunto, le votazioni sono ripetute entro un termine fissato nel provvedimento d'indizione. Sono eletti coloro che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità di voti prevale colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla fascia di appartenenza degli interessati. Qualora un membro cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria; in mancanza, verranno effettuate votazioni suppletive e il nuovo componente dura fino alla conclusione del mandato interrotto.
3. Per gli studenti, l'elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di dipartimento. L'elezione della componente studentesca avviene sulla base delle liste tra loro concorrenti nella elezione dei rappresentanti in Consiglio di dipartimento, limitatamente ai rappresentanti eletti in Consiglio di dipartimento. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all'intero superiore. La votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto al voto. In caso

di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra struttura o altro ateneo, per rinuncia agli studi, o per qualsiasi altra causa di decadenza, la carica è attribuita al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti, così come stabilito per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento. Il mandato del nuovo rappresentante dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

4. Il seggio è composto dal Direttore del dipartimento o da un suo delegato che lo presiede, dal Responsabile amministrativo del dipartimento o da un suo delegato e da un rappresentante di ciascuna componente elettiva.

5. Alla chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al Direttore per i provvedimenti conseguenti.

PARTE II

Organizzazione strutturale

Articolo 14

Le commissioni permanenti del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire commissioni consultive permanenti, stabilendone composizione, funzioni e modalità di designazione dei componenti, fermo restando il potere deliberativo del Consiglio stesso.

2. La composizione di suddette commissioni va rinnovata ogni due anni. I membri delle commissioni non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Articolo 15

Assemblee studentesche

1. Nei limiti della normativa di Ateneo, gli studenti che si riuniscono in assemblea possono chiedere la sospensione della didattica.

2. La richiesta deve essere presentata al Direttore del dipartimento da almeno un rappresentante eletto in Consiglio di Dipartimento o da almeno trenta studenti, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento.

Sulla richiesta decide il Direttore sentito i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e i Presidenti dei corsi di studio.

Articolo 16

Spazi e attrezzature del Dipartimento

1. Vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal Consiglio di Dipartimento:

- i docenti a contratto;
- i docenti e i ricercatori ospiti del Dipartimento;
- gli iscritti ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;

- gli iscritti ai master del Dipartimento;
 - gli iscritti ai corsi di perfezionamento del Dipartimento;
 - gli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento i titolari di assegni di ricerca;
 - i laureandi il cui relatore appartenga al personale docente del Dipartimento;
 - i collaboratori professionali con contratti a tempo determinato;
 - i cultori della materia e i collaboratori ai progetti di ricerca del Dipartimento.
2. Sono altresì ammessi all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature previa autorizzazione del Direttore:
- gli studenti iscritti ai corsi di studio nei quali vengono impartiti insegnamenti facenti capo al Dipartimento;
 - il personale di enti di ricerca convenzionati e consorziati;
 - il personale di enti di ricerca non convenzionati, autorizzati dalla propria amministrazione e dal Direttore del dipartimento a svolgere in tutto o in parte la propria attività presso il Dipartimento.
3. Il Consiglio potrà altresì definire le condizioni per consentire l'accesso alle risorse, agli spazi e dalle attrezzature del Dipartimento a terzi per motivate ragioni di studio.
4. Per fini di tutela della sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature e dei dati, l'accesso al dipartimento, anche mediante utilizzo di applicazioni web o codici di accesso, potrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei suoi componenti, nel rispetto della legislazione statale e della normativa di ateneo.

Articolo 17

Organizzazione interna - Sezioni

1. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione a maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio di Dipartimento può attivare sezioni, generalmente a carattere temporaneo, senza alcuna rappresentatività esterna. La delibera del Consiglio stabilisce i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze della sezione. In ogni caso a una sezione devono afferire in via esclusiva almeno dieci docenti e alla stessa non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente o altre funzioni che lo statuto attribuisce agli organi del Dipartimento.

Articolo 18

Organizzazione interna - Centri dipartimentali

Con delibera a maggioranza degli aventi diritto del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite strutture interne dette centri. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento. I Centri, prevalentemente di tipo multidisciplinare, sono costituiti con lo scopo di promuovere e coordinare specifiche attività di ricerca e di formazione, e di dare a tali attività una adeguata visibilità esterna.

Articolo 19

Organizzazione interna - Laboratori

Con delibera a maggioranza degli aventi diritto del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite strutture interne dette laboratori. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento. I laboratori sono costituiti con finalità didattiche e/o scientifiche inerenti le attività del Dipartimento.

PARTE III
Norme finali

Articolo 20
Parità di genere

1. Il Dipartimento di Economia e management garantisce pari opportunità tra uomini e donne. Nel presente Regolamento l'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 21
Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato ed emanato ai sensi di quanto previsto all'[art. 47](#) dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di Ateneo.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere presentate da almeno un 1/5 dei membri del Consiglio di Dipartimento ed approvate ed emanate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 22
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

Al Dipartimento di Economia e management fanno capo i seguenti settori scientifico-disciplinari:

SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA
SECS-P/02 – POLITICA ECONOMICA
SECS-P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/04 – STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/05 – ECONOMETRIA
SECS-P/06 – ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/09 – FINANZA AZIENDALE
SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARIFINANZIARI
SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA
SECS-P/13 – SCIENZE MERCEOLOGICHE
SECS-S/01 – STATISTICA
SECS-S/02 – STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA
SECS-S/03 – STATISTICA ECONOMICA
SECS-S/04 – DEMOGRAFIA
SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
SECS-S/06 – METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE

Al Dipartimento di Economia e management afferiscono i seguenti Centri, di cui all'art. 39 dello Statuto di Ateneo:

- [Camilo Dagum: sulla Statistica Avanzata per lo Sviluppo Equo e Sostenibile \(CCD\)](#)
- [Crescita & Sviluppo Economico \(CICSE\)](#)
- [Health Technology Assessment \(CIRHTA\)](#)
- [Leonardo IRTA](#)
- [Motori, Veicoli e Tecnologie \(MOVET\)](#)
- [Centro Interuniversitario di Ricerca per il settore della Nautica](#)
- [Responsible Management Research Center \(REMARC\)](#)
- [Ricerca e Servizi sulle Tecnologie e l'Ingegneria dei Veicoli Corradino D'Ascanio \(UCAR\)](#)

Al Dipartimento di Economia e management afferiscono:

I Corsi di laurea triennali

in lingua italiana:

- [Banca, Finanza e Mercati Finanziari](#)
- [Economia Aziendale](#)
- [Economia e Commercio](#)
- [Economia e Legislazione dei sistemi logistici](#)

in lingua inglese:

- [Bachelor of Science in Management of Business and Economics](#)

I Corsi di laurea magistrale:

in lingua italiana:

- [Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari](#)
- [Consulenza Professionale alle Aziende](#)
- [Marketing e Ricerche di Mercato](#)
- [Strategia, Management e Controllo](#)
- [Management e controllo dei processi logistici](#)

in lingua inglese:

- [Economics](#)

i Corsi di dottorato in:

- [Economia Aziendale e Management](#) (Progetto Pegaso con sede amministrativa presso Università di Pisa)
- Economics (Progetto Pegaso con sede amministrativa presso Università di Siena)

i Master di I° livello in:

- [Auditing Finanza e Controllo](#)
- [Bilancio e Amministrazione Aziendale](#)
- [Food Quality management and communication](#)
- [Marketing Management](#)
- [Master in Risk Management](#) (full time, in English)

i Master di II° livello in:

- [Auditing e Controllo Interno](#)
- [Auditing e Risk Management – Banche](#)
- [Master CFO. Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo](#)
- [Economia Aziendale e Management](#)
- [Finanza e Controllo di Gestione](#) (PART TIME, ON LINE)
- [Management delle Aziende Sanitarie](#)